



Il Fisco semplice

u. 6
2019

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

La ricerca di un punto di equilibrio sostenibile e le questioni fiscali urgenti da risolvere

Traggo spunto dalla [Relazione del Presidente Sangalli](#) alla nostra [Assemblea Annuale dello scorso 6 giugno](#) – relazione, vorrei sottolineare, dall'**altissimo valore politico, economico ed etico** – per condividere alcune brevi riflessioni sui temi a me cari, ossia i temi fiscali.

Come scriveva Carlo Azeglio Ciampi, *"la tassazione si colloca, nella sua finalità ultima, nelle pratiche del buongoverno"* e un Buon Governo dovrebbe ricercare, soprattutto, *"il punto di equilibrio sostenibile tra esigenze finanziarie dello Stato, capacità di tenuta del contribuente, equità del carico tributario"*.

Penso che questa sia la **"via maestra"** da seguire, la **"strada giusta"** da percorrere.

Scongiorare gli aumenti dell'IVA

E nell'urgenza di ricercare questo punto di equilibrio sostenibile non si può non partire dalla **eliminazione definitiva degli aumenti delle aliquote IVA** previsti nel prossimo biennio – ben **51 miliardi di euro di maggiori imposte** – perché un eventuale aumento di tassazione di tale portata metterebbe in ginocchio le fasce di reddito più deboli e disagiate ed affosserebbe, definitivamente, i consumi interni.

E' necessario, pertanto – sia attraverso l'impulso alla crescita economica sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all'evasione fiscale – scongiurare gli aumenti delle aliquote IVA previsti.

Riformare la tassazione sui redditi: IRPEF e "Flat Tax"

In un Paese in cui il livello di pressione fiscale è superiore al 42 per cento, il processo di progressiva riduzione delle aliquote d'imposta sui redditi personali è l'altra grande urgenza fiscale che deve essere perseguita con determinazione.

E', quindi, necessaria una riforma complessiva dell'impianto delle imposte sui redditi perché la continua manutenzione

L'aforisma del mese

*Bisogna crescere di più. Con due ali e un motore.
Le due ali: innovazione e infrastrutture, e il motore: la riforma fiscale.*

– Carlo Sangalli

dell'IRPEF non ha giovato né alla semplicità di determinazione dell'imposta, né alla stabilità ed alla certezza delle norme, né tantomeno alla serenità del rapporto tra Fisco e contribuenti.

Ecco, allora, le sfide, su questo fronte, alle quali è chiamato a dare risposte concrete il Governo:

- › riordino delle aliquote e riduzione degli scaglioni di reddito;
- › semplicità degli adempimenti;
- › equità, con l'introduzione di una "no tax area" senza disparità di trattamento tra le diverse tipologie di reddito da lavoro o da pensione;
- › conferma del principio di progressività anche attraverso un uso accorto delle detrazioni e delle deduzioni d'imposta.

Ecco, allora, che diventa indispensabile un confronto sereno con il modello proposto di "Flat Tax".

Circa le risorse non è pensabile che una riforma di tale portata della tassazione sui redditi possa essere finanziata in deficit.

Le risorse dovranno essere trovate, necessariamente, riordinando e riducendo spesa pubblica ed agevolazioni fiscali; contrastando e recuperando evasione ed elusione; dando impulso alla crescita economica.

Riordinare e ridurre la tassazione locale: introdurre la "local tax"

La terza grande urgenza fiscale è data dalla necessità di un complessivo **riordino della tassazione locale** e di una **totale deducibilità dell'IMU gravante sugli immobili strumentali delle imprese**.

Su quest'ultimo fronte abbiamo apprezzato molto lo sforzo compiuto dal Governo con il "**Decreto Crescita**" che ha portato la deducibilità, a regime, al 70 per cento, ma non basta ancora!

Chiediamo la totale deducibilità dell'imposta locale perché costituisce semplicemente una misura di doveroso rispetto dell'articolo 53 della Costituzione in materia di capacità contributiva, posto che l'IMU altro non è che un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa.

Occorre, infine, puntare con decisione all'introduzione di un'unica "**local tax**" che accorpi, quantomeno, le attuali IMU e TASI.

Non ha alcun senso tenere in piedi due imposte locali che si applicano sugli stessi beni – gli immobili – e sulle medesime basi imponibili.

IRAP: occorre definire il concetto di "autonoma organizzazione"

Ed ancora, dovrà essere affrontato e risolto il nodo della definizione del concetto di "**autonoma organizzazione**", la cui sussistenza determina l'assoggettamento ingiustificato di piccoli imprenditori e lavoratori autonomi al prelievo dell'IRAP.

Le altre urgenze ancora senza risposta: trasmissione telematica dei corrispettivi ed Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)

A soli pochi mesi dall'obbligo della fatturazione elettronica i commercianti non possono essere chiamati ad assolvere a nuovi adempimenti e a sopportare altri costi.

Occorre, quindi, dare risposte concrete a quelle **261.000 imprese** che dal **prossimo 1° luglio** saranno obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Proroga al 1° gennaio 2020 o, quantomeno, **non applicazione di sanzioni nella fase di avvio (primo semestre)**: questa la nostra richiesta!

Ed ancora, per **3,6 milioni di contribuenti** il "**debitto**" in dichiarazione dei redditi degli **Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale** – i cosiddetti **ISA**, che hanno sostituito i vecchi Studi di Settore – non può avvenire al "**buio**" perché è venuta meno la promessa sperimentazione.

E' necessario, pertanto, in questo primo anno di applicazione, che gli ISA siano oggetto di attento monitoraggio ed analisi per valutare se gli stessi siano in grado di cogliere, in modo adeguato, le diverse realtà imprenditoriali.

Occorre, inoltre, dare la possibilità ai contribuenti interessati di effettuare i versamenti integrativi derivanti dagli ISA senza l'applicazione di sanzioni, almeno fino al termine di presentazione delle dichiarazioni.

"Web Tax": indispensabile che gli sforzi dei Governi convergano verso un'azione comune

L'impatto della digitalizzazione ha comportato un mutamento dei profitti delle imprese – i cui ricavi diventano mobili non essendo più collegabili ai mercati sui quali l'impresa è attiva – con un significativo impatto sulla fiscalità degli Stati in cui sono realizzati.

Pertanto, dopo il mancato accordo dello scorso 12 marzo in sede ECOFIN sulla istituzione di una "Web Tax" europea, diventa sempre più urgente che i lavori per una equa tassazione delle imprese digitali proseguano a livello OCSE, al fine di evitare che sorgano aree economiche deregolate e, dunque, defiscalizzate, in cui vengano prodotti redditi che riescono a sfuggire a qualsiasi forma di tassazione.

Conclusioni

Se il Governo saprà dare risposte concrete a queste urgenze, coi fatti e non con le prediche, avremo intrapreso davvero la "via maestra".



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio


OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICAMENTE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 139 del 14 maggio 2019

In tema memorizzazione elettronica e trasmissione telematicamente dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, con riferimento ai contribuenti con volume d'affari superiore a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2018, per i quali il relativo obbligo decorre dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i registratori telematici, tempestivamente predisposti, non devono necessariamente entrare in servizio (ossia memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri) prima della decorrenza dell'obbligo (1° luglio 2019).

Viene consigliato, agli operatori interessati, di effettuare il c.d. "accreditamento" nel portale "Fatture e Corrispettivi", registrandosi con la qualifica di "esercente", al fine di poter gestire e monitorare lo stato dei propri registratori telematici mediante i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate sul proprio portale web.

In assenza di espresse indicazioni contrarie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, laddove l'istante voglia mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 15 maggio 2019

Con la Circolare n. 10 del 15 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

I chiarimenti forniti hanno riguardato, in particolar modo, gli atti che possono essere oggetto delle liti definibili (avvisi di liquidazione ai fini dell'imposta di registro, cartella di pagamento etc.), la determinazione degli importi dovuti nel caso di sospensione del processo e di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di riassunzione, a seguito di cassazione della sentenza con rinvio, e, inoltre, nel caso di giudizio di revocazione e nelle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni.

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcune delucidazioni anche in merito alla sospensione delle controversie definibili, individuando la Commissione tributaria competente a ricevere la domanda di sospensione da parte del contribuente.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 15 maggio 2019

Con riferimenti alle modalità di applicazione della definizione agevolata delle irregolarità formali, sono state fornite alcune delucidazioni dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11 del 15 maggio 2019.

In particolare, l'art. 9 del D.L. n. 119 del 2018 prevede la possibilità di definire, con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018.

La regolarizzazione in argomento riguarda sia la vasta platea delle "partite IVA" – siano essi professionisti, ditte individuali, società di persone o di capitali – sia i privati contribuenti che potrebbero aver commesso irregolarità formali nell'adempire agli obblighi fiscali, sia infine i soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.

La Circolare chiarisce, inoltre, sia l'ambito soggettivo che quello oggettivo della definizione agevolata, indicando le violazioni che sono escluse dalla regolarizzazione.

Vengono specificati, altresì, gli adempimenti a cui è subordinata la regolarizzazione in argomento (quali, il versamento delle somme dovute e la rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni).

Il documento di prassi, infine, chiarisce la regolarizzazione delle violazioni formali in presenza di processi verbali di constatazione e nell'ipotesi di controversia tributaria pendente.

OPERAZIONI ESONERATE DALL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 115, del 18 maggio 2019, è stato pubblicato il D.M. 10 maggio 2019, concernente gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate.

In particolare, il D.M. esonera dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri:

- › le operazioni attualmente escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- › le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- › sino al 31 dicembre 2019, a prescindere dal volume d'affari, le operazioni collegate e marginali connesse a quelle indicate nei precedenti punti;
- › le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasporto durante tragitti internazionali quali, ad esempio, le cessioni a bordo di navi nel corso delle crociere internazionali.

Il D.M. in esame chiarisce, inoltre, che le operazioni per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi. Per i soggetti che svolgono le operazioni sopra indicate, rimane, comunque, la facoltà di adottare il predetto nuovo adempimento.

Per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici continua, invece, ad applicarsi la disciplina settoriale, per le quali sono già in vigore specifiche disposizioni.

Fino al 31 dicembre 2019, tuttavia, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo telematico per le operazioni, diverse da quelle di cessione di benzina o di gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018.

Le predette operazioni, pertanto, continuano ad essere assoggettate all'obbligo di certificazione e registrazione dei corrispettivi, ferma restando la facoltà per l'esercente l'impianto di distribuzione di carburante di scegliere, comunque, di effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

AMBITO APPLICATIVO DEL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA SUL REDDITO DA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE

Consulenza giuridica dell'Agencia delle Entrate n. 50 del 17 maggio 2019

Con la consulenza giuridica n. 50 del 17 maggio 2019, l'Agencia delle Entrate ha chiarito che il regime della 'cedolare secca', con l'aliquota del 21 per cento, è esteso anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, effettuata nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1).

Per usufruire di tale regime opzionale, l'unità immobiliare C/1, oggetto della locazione, deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 mq.

Sono esclusi dal regime di favore i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Al riguardo, si precisa che tale ultima condizione non deve essere soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale.

Per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, lo stesso deve essere una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni.



VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 24 maggio 2019

Con la Circolare n. 12 del 24 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di visto di conformità infedele, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 4 del 2019, che ha modificato l'importo della somma richiesta al RAF/CAF o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale.

La nuova disposizione si applica a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019, con riferimento all'anno d'imposta 2018.

In particolare, viene chiarito che il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In caso vengano riscontrati, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, il CAF o il professionista abilitato avvisa il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, sempre che non sia stata già contestata l'infedeltà del visto. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato può comunicare all'Agenzia delle entrate i dati rettificati e, anche in questo caso, l'infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata. Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata o, per l'assistenza fiscale prestata fino al 2018, alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

LIMITE DI IMPORTO PER LE FATTURE SEMPLIFICATE

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.120, del 24 maggio 2019, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, che innalza da 100 a 400 euro il limite per l'emissione delle fatture semplificate.

Si ricorda che il D.M. in parola è stato emesso in virtù dell'art. 21-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede la possibilità di emettere, in modalità semplificata, fatture di ammontare complessivo non superiore ad euro 100, il cui limite può essere innalzato fino a 400 euro con decreto regolamentare.

GUIDA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2018

Circolare dell'Agenzia dell'Entrate del 31 maggio 2019

Con la Circolare del 31 maggio 2019, l'Agenzia dell'Entrate ha fornito una guida sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2018, vagliando, in particolare, le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

La guida costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti le ritenute, gli oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, da parte di questi ultimi, per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Come affermato dall'Amministrazione finanziaria, l'obiettivo di tale documento è quello di offrire a tutti gli operatori, in omaggio ai principi della trasparenza e nell'ottica del potenziamento della *tax compliance*, uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la Circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquidazione delle imposte.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

POSA IN OPERA ARTIGIANI ESTERNI

DOMANDA Si chiede se siano corrette le modalità di fatturazione di seguito indicate: impresa (A) commercializza infissi, pavimenti, e altri prodotti per l'edilizia. Per la posa dei predetti articoli si avvale dell'opera di posatori esterni (B) i quali fatturano direttamente la posa all'impresa (A), che a sua volta fattura al cliente (C) la fornitura dei prodotti ed unitamente la relativa posa. Impresa (A) fattura al cliente (C) con IVA in quanto si tratta di fornitura e posa in opera (non si tratta di contratto di appalto), mentre il posatore (B) fattura al commerciante (A) assoggettando l'operazione a *reverse charge*.

RISPOSTA Le operazioni, così come descritte, risultano essere corrette.

Ed infatti, nell'ipotesi del servizio di installazione e allestimento di beni resi da soggetti terzi su incarico della società cedente, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37 del 2015, ha affermato che, qualora le prestazioni rese da soggetti terzi, su incarico della società che commercializza i beni, siano riconducibili – sotto il profilo oggettivo – ai servizi di installazione di impianti e completamento di edifici (di cui al citato articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), e rientrino nei codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007, tali prestazioni devono essere assoggettate al meccanismo del *reverse charge*.

CORRISPETTIVI TELEMATICI. COMMERCIO ELETTRONICO INDIRECTO

DOMANDA Si chiede se possono considerarsi esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi anche coloro che effettuano commercio elettronico indiretto.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, con la Risposta n.9 del 22 gennaio 2019, afferma che, se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non è soggetta all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'articolo 22 del decreto IVA, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

Il recente D.M. 14 maggio 2019, inoltre, ha disposto l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anche per le operazioni di cui citato art. 2, del D.P.R. n. 696 del 1996, tra le quali rientrano, appunto, "le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza".

Pertanto, alla luce di quanto sopra accennato, si ritiene che i soggetti che effettuano il commercio elettronico indiretto sono esonerati dall'obbligo in argomento.

LIBRERIE – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

DOMANDA Viene chiesto se l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri previsto, a decorrere dal 1° luglio p.v., per i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro, valga anche per le librerie.

RISPOSTA Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, in fase di prima applicazione, l'obbligo in questione non si applica, altresì, alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996, tra le quali sono ricomprese anche le cessioni di libri.

Pertanto, le librerie dovrebbe godere dell'esenzione dall'obbligo in questione.

Inoltre, si precisa che, sempre in base al citato D.M., fino al 31 dicembre 2019, l'esenzione in argomento riguarda anche le operazioni collegate e connesse, nel caso di specie, alla cessione di libri effettuate in via marginale, purché i ricavi o compensi non siano superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018.

CESSIONE DI AZIENDA IN REGIME FORFETTARIO

DOMANDA Si chiede di conoscere come trattare fiscalmente la plusvalenza da cessione da azienda nel caso in cui l'azienda individuale ceduta abbia adottato il regime forfettario.

RISPOSTA Nel regime forfettario non si ha alcuna tassazione delle plusvalenze, poiché in tale regime assumono rilevanza solo i ricavi. Nell'anno di cessione, dovranno essere dichiarati solo i redditi derivanti dall'attività esercitata fino al momento della cessione (Circ. n.10 del 4 aprile 2016).

FATTURA ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede di conoscere come sia possibile assolvere l'imposta di bollo nel caso di fatture elettroniche

RISPOSTA Per le fatture elettroniche l'imposta di bollo deve essere assolta secondo le modalità di cui al D.M. 17 giugno 2014. Il versamento del tributo, quindi, dovrà essere effettuato solo tramite modello F24.

A partire dal 1° gennaio 2019, l'imposta di bollo deve essere versata ogni tre mesi, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento.

Nella fattura deve essere indicato che l'imposta di bollo viene assolta secondo le modalità nel citato D.M.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, metterà a disposizione dei contribuenti, all'interno della loro area riservata, l'importo dovuto in base alle fatture elettroniche emesse.

DI SEGUITO, SI RIPORTANO LE ULTERIORI RISPOSTE FORNITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Ho acquisito prima del 21 dicembre 2018 un modulo contenente il conferimento della delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". Posso utilizzare tale delega per effettuare l'adesione al servizio di consultazione per conto del mio cliente?

RISPOSTA A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di luglio 2019 sarà possibile aderire al servizio di consultazione mediante apposita funzionalità resa disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. La consultazione e il download delle fatture elettroniche all'interno del portale sarà possibile, a regime, solo se l'utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – avrà aderito al servizio. Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30 aprile 2018, ha modificato anche il provvedimento del 5 novembre 2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi. Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.



FAQ

GO

SCADENZARIO FISCALE

LUGLIO 2019

LUNEDÌ 1 LUGLIO

IMPOSTE E TASSE - Adempimenti con scadenza domenica 30 giugno 2019 - Proroga al 1° luglio 2019

Proroga al 1° luglio 2019 degli adempimenti con scadenza domenica 30 giugno 2019.

ASSISTENZA FISCALE - Operazioni di conguaglio dei sostituti d'imposta

Effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d'imposta nei confronti dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, mediante rimborsi di imposta (conguaglio a credito) o mediante trattenuta (conguaglio a debito) sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte a partire dal mese di luglio.

IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP - Persone fisiche e società di persone

Presentazione telematica dichiarazione Modello Redditi ed IRAP per il 2018 di persone fisiche e società di persone entro il 30 settembre 2019, in caso di presentazione in via telematica (ovvero entro il 30 giugno 2019, prorogato al 1°luglio 2019, nei casi in cui è ammessa la presentazione presso gli uffici postali).

LUNEDÌ 8 LUGLIO

MOD. 730 - Dichiarazione Modello 730

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate - da parte di CAF-dipendenti e professionisti abilitati - delle dichiarazioni Mod. 730 a loro presentate dai contribuenti dal 23 al 30 giugno 2019.

MOD. 730 - Dichiarazione Modello 730 precompilato e Modello 730 ordinario - Termini di presentazione

Presentazione della dichiarazione Mod. 730 per il 2018 entro l'8 luglio 2019 ai sostituti di imposta ed entro il 23 luglio 2019 ai CAF-dipendenti e professionisti abilitati o direttamente all'Agenzia delle Entrate.

LUNEDÌ 15 LUGLIO

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

MARTEDÌ 16 LUGLIO

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale e per cessazione rapporto lavoro. Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.).

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA

Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per il versamento rateizzato.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate

Versamento, con Mod. F24, delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 17 giugno 2019 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,8 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib. 8904 (sanzioni Iva), 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva).

LUNEDÌ 22 LUGLIO

IVA - Servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici - Regime speciale - Dichiarazione trimestrale e versamento

Dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di commercio elettronico effettuate da operatori non UE e da operatori UE nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta.

BOLLO - Fatture elettroniche

Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

MOD. 730 - Dichiarazione Modello 730 - Presentazione tramite CAF o professionista abilitato

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate - da parte di CAF-dipendenti e professionisti abilitati - delle dichiarazioni Mod. 730 a loro presentate dai contribuenti dal 1° al 23 luglio 2019.

MOD. 730 - Dichiarazione Modello 730 precompilato e Modello 730 ordinario - Termini di presentazione

Presentazione della dichiarazione Mod. 730 per il 2018 entro l'8 luglio 2019 ai sostituti di imposta ed entro il 23 luglio 2019 ai CAF-dipendenti e professionisti abilitati o direttamente all'Agenzia delle Entrate.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di giugno 2019 e al II trim. 2019.

MERCLEDÌ 31 LUGLIO

DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "rottamazione-ter" delle cartelle di pagamento dal 2000 al 2017 - Versamento unica soluzione o prima rata

Versamento delle somme dovute a seguito della presentazione dell'istanza per avvalersi della definizione agevolata - c.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2017 . Versamento in unica soluzione o prima rata.

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro")

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") relative al mese precedente

CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva

Versamento imposta sostitutiva c.d. "cedolare secca" a saldo per il 2018 ed in acconto per il 2019 , con maggiorazione dello 0,40 per cento. L'importo dovuto può essere rateizzato.

IVA - Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione

Presentazione telematica all'Agenzia Entrate del Modello IVA TR per richiesta di rimborso o di utilizzazione in compensazione dell'IVA a credito relativa al II trimestre 2019.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

IRPEF / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Persone fisiche e società di persone - Versamento con maggiorazione

Versamento imposte a saldo e in acconto risultanti da dichiarazioni Modelli REDDITI ed IRAP, con maggiorazione dello 0,40 per cento. L'importo dovuto può essere rateizzato.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva)

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.